

**PATRIMONIO E TRUST**

---

## ***La governance delle società con quote detenute dal trust***

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

### **Tutela e passaggio del patrimonio**

Percorso di formazione da ottobre a maggio

[Scopri di più](#)

Tra i **beni vincolabili in un trust** si annoverano anche le **partecipazioni societarie**. È interessante svolgere qualche considerazione in merito alle **regole di governance** che interessano queste **partecipazioni vincolate in trust**.

Non vi è dubbio che queste **regole** possono discendere anche dalle indicazioni **contenute nell'atto di trust**. L'atto di *trust*, infatti, può contenere delle puntuali previsioni in relazione alla **gestione delle partecipazioni societarie**. Si pensi, per fare un esempio banale, al caso del **trust di garanzia**: si potrebbe trovare scritto che il *trustee* deve alienare le partecipazioni, al fine di **acquisire la liquidità necessaria per estinguere un debito del disponente**. Più frequentemente, tuttavia, nei *trust* familiari donatori **le indicazioni non sono così pervasive**, in quanto si **preferisce far sì che il ruolo di socio sia svolto dal trustee** apprezzando le diverse situazioni che dovessero presentarsi in prospettiva.

Il *trust*, infatti, rappresenta un **veicolo flessibile** che consente di adeguarsi alle **vicende future** che potrebbero essere alla data odierna **non prevedibili**.

Ipotizziamo, tuttavia, di vincolare in *trust* le **tipologie di quote societarie più classiche** e di ipotizzare che il *trustee* **non sia soggetto a vincoli specifici** in relazione a queste partecipazioni, in quanto l'atto di *trust* non contiene delle previsioni estremamente vincolanti in relazione a queste partecipazioni.

### **Detenzione di quote di società semplice**

La **detenzione di quote di società semplici** è vista con **particolare circospezione da parte del trustee**, in quanto l'assenza di un obbligo contabile in capo a questa tipologia societaria **rende difficilmente controllabile l'operato degli amministratori** della società semplice.

Senza voler (né poter) fare delle generalizzazioni, si può, tuttavia, notare come, in caso di

società semplici all'interno del *trust*, sia oltremodo opportuno che il **trustee imponga**, quale condizione per accettare l'incarico, che la **società semplice detenga una opportuna contabilità**, pur non essendovi tenuta in base al codice civile.

Spesso la società semplice vincolata in trust detiene dei beni quali **partecipazioni e immobili** e, quindi, potrebbe qualificarsi quale **società di godimento**. Spesso il trustee, alla stregua delle fiduciarie deterrà, una quota dove ai sensi dell'[articolo 2267, comma 2, cod. civ.](#), si esclude un **potere di amministrazione da parte del socio trust** in cambio di una responsabilità limitata.

### **Detenzione di quote di società in nome collettivo**

La detenzione di **quote di società in nome collettivo** da parte del *trust* è una **casistica oltremodo rara** che personalmente non mi è mai capitato di incrociare nell'ambito della mia vita professionale. Ciò in quanto il *trustee*, pur rispondendo nei limiti del patrimonio in *trust*, sarebbe soggetto ad una forma di **responsabilità illimitata a fronte di un potere di amministrazione** che, secondo le regole generali, **competete a tutti i soci**. Si tratta, quindi, di una casistica che non incontra una significatività apprezzabile a livello professionale.

### **Detenzione di quote di società in accomandita semplice**

**Quando il *trust* tiene quote in società in accomandita semplice**, alla luce delle considerazioni svolte nel in relazione alla società in nome collettivo, possiamo affermare che si tratti di **quote di accomandante**.

In questo caso, **la governance** della società **spetta sicuramente agli altri soci**. Spesso queste società sono delle *holding* o delle società immobiliari, ma potrebbe trattarsi anche di **società che svolgono attività operativa**.

Il *trustee/accomandante non opera come amministratore* e, quindi, **non può ingerirsi nell'amministrazione della società**. Tuttavia, egli, in ragione del proprio ruolo, dovrà opportunamente chiedere il bilancio per verificare, ad esempio, che i **prelevamenti siano conformi alle quote di spettanza** a ciascun socio. Anche in questo caso è raccomandata l'adozione della **contabilità ordinaria**.

### **Detenzione di quote di società a responsabilità limitata**

Qualora il *trustee detenga quote di Srl*, la governance discende da vari aspetti. Il primo elemento fondamentale è quello di valutare **se il trustee tiene quote di maggioranza o di**

minoranza.

Nel secondo caso, egli avrà certamente i **diritti di informativa molto significativi previsti per la Srl**; tuttavia, questi **non potrà certo imporre la nomina degli amministratori**. Nel caso in cui, al contrario, il trustee tenga quote di maggioranza, la ***governance* potrebbe spettare al trust**.

Anche in questo caso, tuttavia, la conclusione non è scontata, ben potendo prevedersi il caso in cui un socio diverso dal *trust*, che magari detiene una quota minimale, sia **titolato di alcuni diritti speciali** ex [articolo 2468, comma 3, cod. civ.](#), per cui gli compete, ad esempio, la **nomina degli amministratori**. In linea generale, il *trustee*, quand'anche detenesse quote di maggioranza di Srl, pur procedendo alla nomina degli amministratori e all'approvazione del bilancio, egli **rivestirà generalmente un ruolo passivo**.

Gli atti di *trust*, infatti, contengono frequentemente la c.d. "*clausola di disinteresse*", secondo cui **il trustee non è tenuto a esercitare tutti i diritti di informativa concessigli dalla legge**, a meno che non sia a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione. Questa clausola, oltre a rendere il *trust* per certo un **ente non commerciale senza pericolo** che questo sia riqualificato come un ente commerciale, permette, altresì, di evitare che **il trustee sia esposto a particolari forme di responsabilità**, nel caso in cui non abbia tenuto un comportamento di controllo **invasivo sulla società partecipata**.